

COMUNE DI ROGHUDI

(PROVINCIA REGGIO CALABRIA)

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLA TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI

ART.1 – Oggetto-

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge n. 289 del 27/12/2002 e con le forme di cui all' art 52, commi le 2 del D. Lgs. 15/12/1997 n.446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari alla data del 31/12/2005, in materia di tassa rifiuti solidi urbani
2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento.
3. Sono, altresì , esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti esecutivi per mancanza di impugnazione ovvero per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo.
4. Sono, inoltre, esclusi dalla definizione agevolata le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite.

CAPO I

Art. 2- Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che alla data del 31/12/2005 non hanno pagato il tributo ovvero non hanno presentato la denuncia prevista dall' art. 70 comma 1 e 2 , del D. Lgs. N. 507/93 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull' ammontare del tributo e non hanno versato la tassa o la diversa maggiore tassa , possono definire i rapporti tributari relative alle annualità 1999-2000-2001-2002-2003-2004 mediante l'esclusione delle sanzioni ed interessi della citata tassa ed una riduzione del 30% dell'imposta o maggiore imposta .
2. Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre,180 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento , apposita istanza, redatta su modello predisposto dall' ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dei rapporti tributari relativi ad una o più annualità tra le quelle sopra indicate.
3. L' istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all' art. 70 . commi le 2, del D. Lgs. N. 507/93 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia dovrà contenere anche le indicazioni dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta , con l' indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del

versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all' istanza di definizione.

CAPO II

Art. 3 - Definizione agevolata degli atti impositivi in materia di tassa rifiuti solidi urbani.

1. Gli atti d'accertamento d'ufficio , d'accertamento in rettifica delle dichiarazioni o denunce, gli avvisi di liquidazione e gli atti separati di irragimento delle sanzioni notificati ai fini dell' applicazione della Tassa rifiuti solidi urbani non divenuti esecutivi per mancata impugnazione nei termini previsti dall'art. 21 del Decreto Legislativo 31/12/1992, n.546 ovvero per avvenuto pagamento delle somme richieste, possono essere definiti mediante esclusione delle sanzioni ed interessi. della citata tassa ed una riduzione del 30 % dell'imposta o maggiore imposta;

2. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si chiede la definizione agevolata dell' atto impositivo;

3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all' atto impositivo notificato , con l'indicazione delle somme dovute a titolo di imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative , nonché le somme versate a titolo di definizione agevolate, con gli estremi del del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all ' istanza di definizione.

CAPO III

Art. 4 Definizione agevolata delle liti pendenti in materia di tassa rifiuti solidi urbani

1. Le controversie tributarie riguardanti la tassa rifiuti solidi urbani pendenti in ogni stato e grado e per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, non sono intervenuti sentenze definitive possono essere definite mediante l'esclusione delle sanzioni ed interessi ed una riduzione del 30% dell'imposta o maggiore imposta

2. Ai fini di al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo ente a pena di scadenza entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento apposita istanza , redatta sul modello predisposto dall' ufficio tributi con la quale si richiede la definizione agevolata dell' atto impositivo notificato.

3. L' istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere oltre i dati relativi al giudizio tributario l' indicazione dell' atto impositivo oggetto della controversia delle somme dovute a titolo di tassa o maggiore tassa , nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolata con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all ' istanza di definizione.

4. La parte che ha presentata istanza di definizione agevolata, ovvero questo ente locale, presenterà al giudice competente l' apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata.

5. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione , questo ente comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.

CAPO IV

Art.4- Modalità di versamento o perfezionamento della definizione agevolata.-

1. la definizione agevolata di cui ai precedenti articoli si perfeziona con il pagamento a titolo di definizione agevolata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento , mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale messo a disposizione dal comune.
2. Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell' ente impositore , attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzate entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo ente.
3. L' istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate dalla data del 31/12/2001 a quella di pubblicazione del presente regolamento.

Art. 5- Rigetto delle istanze di definizione agevolata-

1. Il comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e , in caso di omissioni o insufficienza del versamento, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell' istanza , con provvedimento motivato, da comunicare all' interessato, rigetta l' istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalla vigente normativa.

Art. 6- Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data del 01/01/2007. Il Responsabile dell'Ufficio tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

IL SINDACO
(dr. Agostino Zavettieri)